



COMUNE DI BISACQUINO

(Provincia Regionale di Palermo)

Tel. 091.830.80.31 – fax 091.835.21.44

Art. 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013

ACCESSO CIVICO

Che cos'è

L'art. 5 del D.lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ha introdotto l'istituto dell'Accesso Civico.

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Come esercitare il diritto

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile dell'accesso civico. Il Responsabile dell'accesso civico del Comune di Bisacchino è il Segretario Comunale, Dr.ssa Vincenza Gaudiano.

La richiesta deve essere redatta sul modulo predisposto in allegato e va presentata: - tramite posta elettronica all'indirizzo: info@comune.bisacchino.pa.it oppure - tramite posta ordinaria spedendola al "Segretario Comunale - Comune di Bisacchino, C.da Stazione – Bisacchino (PA) oppure - tramite fax al n. 091 8352144 oppure - direttamente presso il Servizio Protocollo del Comune di Bisacchino, C.da Stazione.

Il procedimento

Il Responsabile dell'accesso civico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al Responsabile dell'Area competente per materia e ne informa il richiedente.

Il Responsabile dell'Area interessata, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Responsabile dell'accesso civico, pubblica nel sito web comunale il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente e al Responsabile trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Altrimenti, se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile dell'Area competente ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al Responsabile Trasparenza- titolare del potere sostitutivo, utilizzando l'apposito modulo in allegato. Il titolare del potere sostitutivo è tenuto a rispondere al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione del sollecito.

Tutela dell'accesso civico

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.lgs. 104/2010 come modificato dal D.lgs. 33/2013. Contro l'eventuale silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, nonché previa effettuazione del sollecito e decorsi i quindici giorni dalla data dello stesso, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo. Può altresì ricorrere al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla presa di conoscenza della decisione dell'Amministrazione eventualmente oggetto del documento, dell'informazione o del dato per il quale ha esercitato il diritto di accesso civico.